

Valentino BATTILORO – Alessio BATTILORO

COMPENDIO di
**DIRITTO
COMMERCIALE**

Aggiornato a

- **L. 21 ottobre 2021, n. 147**, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”*.
- **D.L. s. 8 novembre 2021, n. 183**, *“Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”*.
- **ultimissima giurisprudenza**

XI edizione

2022


Neldiritto
Editore

Al fine di rafforzare, tuttavia, la posizione creditoria dei terzi, in deroga alle norme di diritto comune, e **soltanto per le imprese commerciali**, il secondo comma dell'art. 2560 c.c., stabilisce che dei debiti aziendali risponda anche l'acquirente dell'azienda, ove tali debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie.

► LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

L'AUTOMATICO PASSAGGIO DI CREDITI E DEBITI AZIENDALI

Diversamente dal prevalente orientamento dottrinale, la giurisprudenza è incline a riconoscere, a fronte del trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa, l'automatico passaggio di crediti e debiti aziendali, malgrado la mancanza di un'espressa pattuizione al riguardo. In tal senso, Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2006, n. 13676, secondo cui *«La cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il **trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta.** L'ostacolo al trasferimento dei crediti può derivare dalla contraria volontà manifestata dalle parti del contratto di cessione, e non dal carattere personale del rapporto, menzionato, invece, dall'art. 2558 c.c., che disciplina la sorte dei contratti, mentre **l'inerenza del credito alla gestione dell'impresa non è esclusa dalla sua natura extracontrattuale, se il fatto illecito sia stato commesso ai danni dell'azienda**».*

4. USUFRUTTO E AFFITTO DELL' AZIENDA.

L'usufrutto dell'azienda è regolato dall'art. 2561 c.c., ai sensi del quale *«1. L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. 2. Egli deve gestire l'azienda **senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.** 3. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 101 [disposizione relativa agli "abusi" dell'usufruttuario, consistenti nell'alienazione, ovvero nel deterioramento dei beni, che può determinare la cessazione dell'usufrutto]. 4. La differenza tra le consistenze dell'inventario, all'inizio e al termine dell'usufrutto, è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto».* La disciplina dettata dall'art. 2561 c.c. va integrata con quella prevista da alcune delle norme, fin qui esaminate, volte a regolare l'alienazione del complesso aziendale.

Si tratta di norme che, per espressa previsione, si applicano anche in caso di usufrutto dell'azienda. In particolare:

- per le imprese soggette a registrazione, troverà applicazione l'art. 2556 c.c., relativo alla necessità (a fini probatori) della **forma scritta** del contratto e della **forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- troverà inoltre applicazione l'art. 2557 c.c., in ragione del quale, per tutta la durata dell'usufrutto, graverà sul nudo proprietario un **divieto di concorrenza**;
- secondo quanto disposto dall'art. 2558, comma terzo, c.c., anche all'usufrutto si applica la disciplina relativa alla **successione nei contratti aziendali**; la **successione nei crediti aziendali**, di cui all'art. 2559 c.c., invece, opererà soltanto ove espressamente pattuita.

Nulla è previsto, viceversa, con riferimento all'applicabilità dell'art. 2560 c.c. Ne deriva che, in caso di usufrutto, non c'è trasferimento dei **debiti aziendali**. Tanto premesso con riferimento all'usufrutto d'azienda, l'art. 2562 c.c. regola, invece, una diversa forma di concessione in godimento del complesso aziendale: si tratta dell'**affitto d'azienda**.

La cessione in affitto dell'azienda è il contratto attraverso il quale il cedente, dietro pagamento di un canone, attribuisce all'affittuario un titolo autonomo relativo al godimento dell'azienda, intesa come organizzazione di beni preordinati al perseguimento di un fine produttivo.

► LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

IL DISCRIMEN TRA L'AFFITTO E LA LOCAZIONE D'AZIENDA

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «**La differenza tra locazione di immobile (eventualmente con pertinenze) e affitto d'azienda** consiste nel fatto che, nella **prima ipotesi**, l'**immobile** concesso in godimento viene considerato specificamente, nella economia del contratto, come **l'oggetto principale della stipulazione**, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi i quali, siano essi legati materialmente o meno all'immobile, assumono carattere di accessorietà e rimangono collegati all'immobile funzionalmente. **Diversamente, nell'affitto d'azienda, immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni mobili ed immobili**, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e di complementarità per il conseguimento di un determinato fine produttivo, **sicché l'oggetto del contratto è**

costituito dall'anzidetto complesso unitario» (Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2007, n. 13683).

L'affitto di azienda è disciplinato dall'art. 2562 c.c. che richiama la previsione dell'art. 2561 c.c. in materia di usufrutto.

SCHEDA DI SINTESI

L'azienda è il complesso di beni **organizzati** dall'imprenditore **per l'esercizio** dell'attività **d'impresa**. In merito alla forma necessaria per il trasferimento d'azienda l'art. 2556 c.c. prevede «*l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto*» (ad es., atto pubblico a pena di nullità ex art. 1350, comma 1, n. 1, c.c. per gli immobili, ove compresi nell'azienda).


Gli atti di trasferimento dell'azienda producono *ex lege* effetti ulteriori, dispositivi o inderogabili, rispetto a quelli pattuiti dalle parti. Tra questi effetti rientra, innanzitutto, il **divieto di concorrenza** in capo all'alienante.

Ulteriore effetto connaturato al trasferimento d'azienda è la **successione automatica del cessionario di azienda in tutti i contratti stipulati** dal cedente per l'esercizio dell'azienda, con la sola **eccezione di quelli aventi carattere strettamente personale** e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l'effetto successorio.

Per quanto concerne i **crediti relativi all'azienda ceduta**, la cessione degli stessi abbia **effetto**, nei confronti dei terzi, dal momento **dell'iscrizione** del trasferimento d'azienda nel **registro delle imprese**, anche ove la cessione del credito non sia stata notificata al debitore ceduto, oppure non sia stata dallo stesso accettata (e ciò in deroga all'art. 1264 c.c., anche al fine di evitare tanto al cedente quanto al cessionario, l'onere di notificare la cessione d'azienda a tutti i debitori ceduti).

In caso di usufrutto dell'azienda l'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue e deve gestire l'azienda **senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte**.

SCHEMA RIASSUNTIVO



QUESTIONARIO

1. Che cosa si intende per azienda e quali sono i parametri per individuare i beni aziendali? (1)
2. Che cosa si intende per trasferimento d'azienda? (2)
3. Quali effetti comporta il trasferimento d'azienda sui contratti in corso d'esecuzione? (3.1.)
4. Cosa accade, a fronte del trasferimento d'azienda, con riferimento ai crediti ed ai debiti aziendali? (4)
5. Qual è il *discrimen* tra locazione ed affitto d'azienda, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità? (4)